



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n. 16100

Cerda, il 14 novembre 2023

Al Responsabile 2° Settore
Rag. Salvatore Federico

E p.c. Al Sig. Segretario Generale
Dott. Valerio Saetta

Al Responsabile 1° Settore
Antonina Iudicello

Loro Sedi

Oggetto: Modifica Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2023/2025.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21 settembre 2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2023/2025.

Considerato che entro il 2023, bisogna procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che presta servizio nel Comune di Cerda.

Preso atto che in base all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, in generale, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Fra questi rientrano esplicitamente gli strumenti di "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale".

Pertanto al fine di prevedere la stabilizzazione del personale a tempo determinato nel 2023, si rende necessario modificare il DUP anno 2023/2025.

Visto l'art. 3 comma 10 della L.R. n. 27/2016, che prevede che la Regione garantisce la copertura finanziaria delle spese per la stabilizzazione dei precari. Al riguardo la Regione Siciliana, con Circolare n. 16042 del 5/11/2018, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ha precisato che la suddetta copertura finanziaria viene assicurata come di seguito specificato:

- a) in parte dal Fondo specifico istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., che assegna agli enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31/12/2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziato; si tratta di Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie sociali ed il lavoro, previo parere della Conferenza Regione – Autonomie locali;
- b) per la restante parte (cd. quota complementare rispetto alla spesa originariamente a carico degli enti) si provvede: – per i comuni a valere sulle assegnazioni annuali regionali (art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014); pertanto, in sede di riparto delle assegnazioni annuali di parte corrente per i comuni, l'Amministrazione regionale deve provvedere a vincolare una parte delle assegnazioni annuali all'integrazione della copertura finanziaria per il pagamento delle spese derivanti dai contratti a tempo determinato prorogati dagli enti...omissis..".

Quindi per quanto sopra esposto si chiede al Responsabile in indirizzo di predisporre tutti gli atti necessari per la modifica del Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2023/2025, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2023, dove si prevede la stabilizzazione del personale a tempo determinato che presta servizio nel Comune di Cerda.

Il Sindaco
(On.le Salvatore Geraci)



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Documento Unico di Programmazione

2023-2025

*modificazione Piano triennale di fabbisogno
del personale*

PARTE 2 – PROGRAMMAZIONE

Parte Seconda – Programmazione Triennale

La parte seconda della Sezione Operativa del DUP comprende la programmazione in materia di fabbisogno di personale.

La programmazione del fabbisogno di personale, in attesa della definizione complessiva del percorso di riorganizzazione gestionale dell'Ente.

2.1 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

2.1.1 Quadro normativo

Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance organizzativa (art. 6, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall' art. 4 DLgs. n. 75/2017). Il piano ha la finalità di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

La sua redazione deve seguire le linee di indirizzo definite con decreti adottati dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze (art. 6 ter). Tali linee di indirizzo sono state emanate in data 8 maggio 2018 (registrate da Corte dei conti -Reg.ne - Prev. n. 1477, 9/7/2018 – nota avviso n. 0026010 del 9/7/2018).

La comunicazione dell'adozione del Piano è obbligatoria per potere procedere alle assunzioni e va eseguita utilizzando il sistema informatico SICO del Ministero dell'Economia e finanze entro trenta giorni dall'adozione del PTFP e dei relativi aggiornamenti (art. 6 ter c. 5).

Il fabbisogno indica un'attività di analisi e rappresentazione delle esigenze riferito ai profili e alle competenze professionali meglio rispondenti ai bisogni dell'Ente, coerente con l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Viene superata la tradizionale determinazione legata alla dotazione organica che nel rinnovato contesto si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere superata con il PTFP.

In linea con tale indicatore di spesa potenziale massima, l'amministrazione deve indicare nel PTFP le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (art. 6 c. 2 DLgs n. 165/2001).

Attualmente la soglia di spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non deve essere superiore al valore definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità alle disposizioni sopra richiamate, occorre tenere conto anche di altre regolamentazioni e dell'avvenuta adozione/acquisizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e organizzativa dell'Ente, nonché della documentazione relativa al rispetto di limiti in materia di personale.

L'elenco esemplificativo è il seguente:

- l'art. 35 comma 4 D. Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi del quale: “Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”;
- i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;
- l'art. 11 comma 4 ter del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 e ss.mm.ii., il quale prevede, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello Stato di emergenza, che i vincoli alla spesa di personale di cui al predetto comma 557 si applicano con riferimento all'anno 2011;

l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 e ss.mm.ii. che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni consentendo, considerato il disposto

dell'art. 1 comma 228 della Legge n. 208/2015, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis comma 3 del DL n. 4/2019;

- l'art. 3 comma 5-sexies del citato DL. n. 90/2014 secondo cui: "*Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*";
- l'art. 3 comma 8 della Legge n. 56/2019, "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*", con il quale si è provveduto a introdurre elementi importanti di innovazione in merito alle misure e al procedimento di reclutamento del personale nella PA e a disporre, al comma 8, che: "*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019- 2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*" e al comma 9 lettera b) numero 2), che sia modificato il comma 4 dell'art. 34 bis del DLgs. n. 165/2001 sostituendo le parole "*decorso due mesi*" con le seguenti "*decorso quarantacinque giorni*";
- il piano triennale delle Azioni Positive 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 20.5.2021;
- il rispetto, ai sensi della Legge n. 296/2006 art.1 comma 557 e seguenti, del vincolo della riduzione tendenziale della spesa per il personale;
- le note acquisite all'ufficio personale di Castenaso attestanti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- la non presenza di situazioni strutturali deficitarie secondo le indicazioni dell'art. 242 del Digs. n.267/2000;
- l'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014);
- il rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione (deliberazione consiliare n. 95 del 21.12.2020) e del conto consuntivo (deliberazione consiliare n. 27 del 29.04.2021) ivi compresa la trasmissione dei dati relativi a tali atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dalla loro adozione (DL n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016);
- il Piano della Performance approvato in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 (deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 18.02.2021);
- la trasmissione di tutti i documenti alle OO.SS/RSU informate preventivamente del contenuto del PTFP;
- la pubblicazione del piano triennale dei fabbisogni in "*Amministrazione trasparente*", nell'ambito degli "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione attraverso la comunicazione del PTFP al SICO rendendola comunicazione visibile in area pubblica.

2.1.3 Stabilizzazione Personale a tempo determinato

Con nota prot. n. 16100 del 14.11.2023 – allegata alla presente - il Sindaco ha chiesto la modifica del D.U.P. anno 2023-25 in quanto è intendimento dell'Amministrazione provvedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Visto:

- l'art. 3, comma 10 della L. R. n.27/2016, che prevede che la copertura della spesa per la stabilizzazione dei precari sia garantita dalla Regione.

- La Circolare della Regione Sicilia – assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – dipartimento Regionale dell'Autonomie Locali n. 1604 del 05.11.2018, con cui precisa che:

1) parte del Fondo specificato istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e ss. mm. ii. venga assegnato sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31.12.2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziare; trattasi del Cosiddetto "fondo straordinario" per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con apposito decreto da parte dell'Assessorato per le Autonomie sociali ed il lavoro, previo parere della Conferenza Regione – Autonomie locali;

2) e parte restante con la cd. "quota complementare" che si prevede essere assegnata per i comuni a valere sulle assegnazioni annuali regionali (art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014). In sede di riparto delle assegnazioni annuali di parte corrente ai Comuni, l'amministrazione regionale dovrà provvedere a vincolare una parte delle assegnazioni al fine di integrare la copertura finanziaria per il pagamento delle spese che derivano dai contratti a tempo determinato .

- l'art. 26 "Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali " della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018 , comma 8, che testualmente recita " ..La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10 lettera b), dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma n. 21 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio...".

Si specifica, infine che il personale interessato alla stabilizzazione è di n. 41 dipendenti, così composto:

- Da n. 7 ex cat. "C" - Area istruttori - Part. Time 66,67%.
- Da n. 15 ex cat. "B" - Area operatori esperti – Part-time al 53,89.
- Da n. 19 ex cat. "B" - Area operatori esperti - Part-time al 66,67%.

CALCOLO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023/2025

L'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e ss.mm ii - D.M. 17.03.2020);

per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d. L. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

Con riferimento al DM 17.03.2020, il **Comune di Cerda** appartiene alla **fascia demografica d)** - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente), per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è **pari al 27,20%**;

Con riferimento **all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2022)** ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al 31,97 %, collocando l'Ente nella fattispecie dei Comuni con **"Alta incidenza della spesa di personale"**, con la conseguente possibilità di non poter incrementare la spesa di personale ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 5 del citato Decreto, ovviamente nei limiti della sostenibilità finanziaria.

Va precisato, inoltre che con D. L. del 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126 a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni effettuate in data successiva di entrata in vigore della legge di conversione del sopracitato decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del D. L. 30 aprile 2019, n. 34. Nel caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Il Valore soglia, come definito dal DL 34/2019 e DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale.

Di seguito la verifica dei limiti di spesa del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale **2023/2025** ai sensi dell'art. 6, c. 2 e art. 6-ter del Dlgs 165/2001 e del D.L. 34/2019, art. 33 - DM 17.3.2020. Si riporta, inoltre, la consistenza della dotazione organica in termini numerici, calcolata in base alle al piano assunzionale definite nell'attuale contesto di limitazioni e vincoli stabiliti dalla legge.

Calcolo Incidenza Spesa di personale su entrate - verifica valore sogliaDL 34/2019, art. 33 e smi DM 17.3.2020 art. 4, c. 1 e Art. 2	
Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionale (Ultimo rendiconto approvato anno 2022)	
abitanti 31/12/2022 n. 4.942(ultimo censimento I.S.T.A.T)	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	1.784.242,15
U1.03.02.12.001	0,00
U1.03.02.12.002	0,00
U1.03.02.12.003	0,00
U1.03.02.12.999	0,00
IRAP	117.745,06
Totale	1.901.987,21
IRAP (detrarre)	117.745,06
Totale spesa personale al netto dell'IRAP (RENDICONTO 2022)	1.784.242,15
A detrarre spese di personale (L.R. 14.08.2020 n.104- Personale a carico della Regione Sicilia)	-704.167,28
Totale spese al netto delle di personale a carico della regione	1.054.141,94

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2022	1.054.141,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO (2020)	4.074.368,93
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO (2021) al netto delle entrate regionali per il Personale	3.979.348,92
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO (2022) al netto delle entrate regionali per il personale	3.796.670,79
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	11.850.388,64
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.950.129,55
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO (2020) (l'ente non ha approvato il bilancio di previsione per gli anni 2021 -2022 in quanto si è avvalso della facoltà dettata dall'art. 8-bis, all'art.151 del D. Lgs. 267/2000 n. 267	653.339,89
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	3.296.789,66
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	31,97%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART.4 TAB. 1	-
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,20%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	896.726,79
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	157.415,15
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PERFASCIA COMUNE (4° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2)	27,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G) (Spesa al netto di Irap e spese personale a carico della Regione)	1.354.215,57
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	365.638,21
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (nota ufficio personale prot. reg. gen. 16427/2023)	61.303,57
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE (AL NETTO IRAP): TOTALE SPESA DI PERSONALE(al netto delle spese a carico della regione) U	
LTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2022 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSENTITA (I)	1.419.780,15

VERIFICA 2023/2025	BILANCIO TRIENNIO	PREVISIONE	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM (A)			24%	26%	27%	28%	In attesa disciplina normativa per il 2025 si confer. il 28%
Incremento massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato Tabella 2 DM (B)			325.011,74	352.096,05	365.638,21	378.180,36	378.180,36
Tetto massimo di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (importo al netto di irap) C			1.379.153,68	1.406.237,99	1.419.780,15	1.432.322,30	1.432.322,30
Totale spesa di personale stanziata in Bilancio di previsione (macro 101+103+109) (al netto di irap e spese personale a carico della regione)			1.484.684,52	1.275.387,21	1.590.037,95	1.413.043,96	1.357.564,12
per la copertura delle assunzioni confermate nel presente piano dei fabbisogni (E)					0,00	0,00	0,00
Margine teorico residuo anno (F)							

ART. 4 DM 17/3/2020		
Tabella 1		
a	Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f	Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g	Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h	Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i	Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

ART. 4 DM 17/3/2020						
Tabella 2						
FASCE		2021	2022	2023	2024	2025
		VALORI %				
d	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	24	26	27	28	28

VERIFICA SPESA PERSONALE DI CUI AL COMMA 557ART. 1 L. 296/2006	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA PREV. 2023	SPESA PREVIS2024	SPESA PREVIS. 2025
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Retribuzioni personale	2.417.433,74	2.098.893,09	1.921.899,60	1.866.419,26
IRAP	138.504,81	149.140,48	135.655,27	133.926,27
TOTALE SPESA LORDA (la media 2011/2013 è al lordo dell'irap e al netto delle componenti escluse)	2.278.928,93	1.949.752,61	1.786.244,33	1.732.492,99
COMPONENTI ESCLUSE	la media 2011/2013 è già- al netto delle componenti escluse			
assunzioni IN QUOTA D'OBBLIGO delle categorie protette (L. 68/1999)				
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali – retribuzioni fisse		104.974,14		
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	0	104.974,14	0	0
L'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (IRAP inclusa)				
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART.1 L. 296/2006	2.278.928,93	1.844.778,47	1.786.244,33	1.732.492,99

Si attesta il rispetto del limite di cui al comma 557 art. 1 Legge 296/2006

